

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione Qualità

Relazione sulle economie conseguite sugli acquisti tramite Consip Intercent-Er ai sensi art. 26 comma 3 bis e comma 4 Legge 488/1999 e succ. mod. - Anno 2018 -

PREMESSA

La presente relazione è prevista dal comma 4 dell'art. 26 Legge 488/1999, e sue successive modificazioni e integrazioni, che ha attribuito agli uffici preposti al Controllo di Gestione il compito di effettuare verifiche sui risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa tramite il ricorso alle convenzioni Consip.

Il prospetto allegato alla presente relazione, riporta inoltre, per completezza dell'informazione, anche gli acquisti derivanti dall'adesione a convenzioni Intercent-ER o con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).

Per motivi di economicità non è stato ritenuto possibile quantificare i risparmi derivanti da alcune forniture effettuate tramite Consip, Intercent-ER e ME.PA. (quest'ultime non obbligatorie ai fini della presente relazione) che presentano una struttura tariffaria particolarmente complessa e articolata in modo specifico da ciascuna Azienda.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Al fine di chiarire il contesto normativo in cui si colloca la presente Relazione, va precisato che la normativa di settore in tema di acquisizione di beni e servizi tramite centrali di approvvigionamento e mercato elettronico è stata recentemente innovata con rilevanti modifiche e integrazioni dalla Legge 94/12, di conversione del D.L. 52/12, e dalla Legge 135/12, di conversione del D.L. 95/12 (Spending 1 e 2).

Più in particolare, tali novità hanno rafforzato per tutti gli Enti della P.A., anche prevedendo in alcuni casi conseguenze amministrative e disciplinari in caso di violazione, l'obbligo, prima di effettuare acquisti, di confrontarsi con eventuali offerte presenti nel mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) o in convenzioni Consip e altre Centrali di committenza regionali.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione Qualità

Il quadro complessivo delineato dalle norme in questione può essere così sintetizzato:

1. Obbligo di ricorso a convenzioni Consip o Intercent.ER per le seguenti tipologie di beni e servizi (art. 1 c. 7 d.l. 95/2012):

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete e carburanti extra rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa e telefonia mobile

In alternativa possono essere esperite autonome procedure, nel rispetto della vigente normativa, utilizzando i canali telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione da Consip o altre centrali di committenza regionali.

E' comunque fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle sopra indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico.

2. Obbligo, per tutte le altre forniture, del rispetto dei parametri di prezzo-qualità previsti da convenzioni Consip quale limite massimo per la stipulazione di contratti autonomi (art. 1 c. 1 d.l. 95/2012)

3. Obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario offerti con tale strumento (in alternativa ad eventuali convenzioni Consip attive).

I provvedimenti relativi ad acquisizioni al di fuori delle modalità previste debbono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo e il Dirigente che ha sottoscritto il contratto deve allegare allo stesso un'apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge 488/1999.

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ulteriormente modificato la disciplina sugli acquisti rafforzando, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni per le categorie merceologiche previste dall'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 e alle quali viene comunque imposto un limite di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%. Nel triennio 2017-2019 per le categorie merceologiche previste dall'art. 1 c. 7 del D.L.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione Qualità

95/2012 non è più possibile procedere ad affidamenti extra Consip o extra Centrale di committenza regionale neppure in presenza degli sconti sopra riportati.

La legge di stabilità 2016 ha, inoltre, stabilito che gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla Centrale di Committenza regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure d'acquisto.

Da ultimo, è intervenuta la Legge 145 del 30.12.2018 che, al comma 130 dell'art. 1, ha elevato – a decorrere dall'anno 2019 - da 1.000 a 5.000 euro il limite per gli acquisti di beni e servizi oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Infine, il comma 510 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208, prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip, o dalle Centrali di Committenza Regionale, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto alternativi, possano procedere solo a seguito di autorizzazione specificamente motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo da inviare anche alla Corte dei Conti.

Gli acquisti sopra soglia di € 40.000,00 sono stati effettuati tramite Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Lazzaro di Savena e Molinella e pertanto non sono oggetto della presente relazione.

Il Controllo di Gestione, come già detto in premessa, predispone inoltre la presente Relazione ai sensi del comma 4 dell'art. 26 Legge 488/1999 al fine di evidenziare i risultati in termini di riduzione di spesa conseguiti attraverso il ricorso a convenzioni Consip. Tale relazione va comunicata all'Organo di direzione politica dell'Ente, pubblicata sul sito Internet del Comune (D.LGS n° 33/13 e s.m.i.) e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (Art.11c.12 Legge 111 del 15 Luglio 2011 e s.m.i.).